

**Determinazione n. 71/2009**

## LA CORTE DEI CONTI

## IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 10 novembre 2009;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

viste le leggi 21 marzo 1958, n. 259 e 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1961 con il quale l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

vista la determinazione della Sezione del controllo sugli enti concernente la sottoposizione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI) al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della citata legge n. 259 del 1958;

visti i bilanci dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, nonché le annesse relazioni del Commissario Straordinario e del Collegio dei revisori trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Franco Franceschetti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI) per gli esercizi finanziari 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei bilanci – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i bilanci per gli esercizi finanziari 2000, 2001, 2002,

2003, 2004, 2005 e 2006 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI), l’unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente stesso.

L’ESTENSORE

*f.to* Franco Franceschetti

IL PRESIDENTE

*f.to* Mario Alemanno

*RELAZIONE SUL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA  
DELL'ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE  
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA PER GLI ESERCIZI 2000-2006*

SOMMARIO

Premessa. – 1. Quadro normativo e profili istituzionali. –  
2. Organi dell'Ente – 3. Struttura amministrativa e risorse  
umane. – 4. I risultati dell'attività gestionale. – 5. I bilan-  
ci. - 5.1 La situazione finanziaria. - 5.2 I residui. - 5.3 La  
situazione amministrativa. - 5.4 Il conto economico. - 5.5  
La situazione patrimoniale. – 6. Considerazioni  
conclusive.

PAGINA BIANCA

**Premessa**

Ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958 n. 259, la gestione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia<sup>1</sup>, è assoggettata al controllo della Corte dei conti che ne riferisce al Parlamento.

Il presente referto riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione relativa agli esercizi dal 2000 al 2006 nonché gli eventi più significativi fino a data corrente.

In particolare, vengono segnalate principalmente le vicende e le situazioni gestionali più rilevanti concernenti il periodo in esame, con particolare riferimento alla gravità della situazione economica dell'Ente nonché alle più recenti iniziative intese alla ricognizione della situazione debitoria e al risanamento finanziario, fatti entrambi funzionali – come si vedrà in prosieguo – alla sua eventuale trasformazione in società per azioni.

---

<sup>1</sup> Ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

## **1. Quadro normativo e profili istituzionali**

1.1 L'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, persona giuridica di diritto pubblico, è stato istituito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ratificato, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1952, n. 1005.

L'Ente è stato confermato con D.P.R. 16 luglio 1977 n° 616 (che lo dichiarava "necessario ai fini dello sviluppo economico, civile e democratico del Paese" e inserito nella categoria IV della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975 n° 70 – Enti preposti a servizi di pubblico interesse) e, a seguito del trasferimento alle Regioni delle materie "irrigazione e trasformazione fondiaria", con il D.P.R. 18 aprile 1979 sono stati assegnati alle Regioni Puglia, Basilicata e Campania, beni e personale, mentre sono state ascritte all'Ente le funzioni residue consistenti:

- a) nella progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche di seconda categoria relative ai bacini interregionali;
- b) nell'esercizio e nella manutenzione delle opere di propria competenza;
- c) nello studio e nella ricerca connessi alle funzioni residue di cui alle precedenti lettere.

Inoltre, sempre a termini dell'art 1 del citato D.P.R. 18 aprile 1979, l'Ente può provvedere, su incarico o concessione delle Regioni e degli Enti, ad interventi riguardanti la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio di opere pubbliche irrigue e di quelle eventualmente connesse di bonifica idraulica (per completezza, si ricorda che all'art. 4 del menzionato D.P.R. sono indicati i mezzi finanziari che l'Ente mantiene per l'esercizio delle funzioni residue e, all'art. 5, ne viene stabilita la dotazione organica in 280 unità).

Come già riferito in passato, l'Ente è stato oggetto di attività parlamentare ai fini della sua trasformazione in società per azioni avente come oggetto l'approvvigionamento idrico apulo-lucano-irpino.

In proposito, nel settembre 1999 fu presentato dal Governo uno schema di decreto legislativo - ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997 n. 59 - il cui esame, da parte della competente "Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa", si

concluse il 19 ottobre successivo con un articolato parere. Essendo, però, subito dopo scaduta la proroga dei termini per l'esercizio delle deleghe senza l'adozione di alcun provvedimento normativo, il riordino dell'Ente rimase inattuato.

Successivamente, l'art. 1 comma 1055 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha previsto una ricognizione della situazione debitoria dell'EIPLI da effettuarsi entro il 30 settembre 2007, termine ulteriormente prorogato dall'art. 26 del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31, al fine di consentire la definizione del piano di rientro .

Ciò, in funzione della trasformazione dell'Ente in società per azioni compartecipata dallo Stato e dalle Regioni interessate, operazione da eseguirsi dopo il risanamento finanziario dello stesso. Fino alla data sopra menzionata è stata normativamente disposta la sospensione delle procedure esecutive e giudiziarie nei confronti dell'EIPLI e, al fine di concorrere alle esigenze più immediate dell'Ente, è stato assegnato ad esso un contributo straordinario di 5 milioni di euro per l'anno 2007.

Più di recente, il comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) ha previsto il riordino di enti e organismi pubblici statali con uno o più regolamenti da emanarsi entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 244 del 2007.

Inoltre, il comma 1 dell'art. 26 del decreto- legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, ha disposto la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del citato comma 634 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007.

Da ultimo, l'art. 3 del decreto-legge 3 novembre 2008 n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare e convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008 n. 205:

- al comma 1, ha attribuito all'EIPLI un contributo straordinario dell'importo massimo di 5,6 milioni di euro per concorrere agli oneri della gestione ordinaria;
- al comma 2, ha disposto, fino alla data del 31 marzo 2009, la non assoggettabilità ad esecuzione forzata delle somme

erogate ai sensi del comma 1, a pena di nullità rilevabile d'ufficio dal giudice;

- al comma 3-bis, ha prorogato, per quel che riguarda l'Ente, il menzionato termine del 31 marzo 2009 – di cui all'art. 26 comma 1 del D.L. n. 112 del 2008 convertito dalla L. n. 133 del 2008 - al 31 marzo 2010;
- al comma 4-bis, ha stabilito l'entrata in vigore, con decorrenza 1° gennaio 2009, delle tariffe relative alla componente industriale per l'acqua all'ingrosso, come determinate in data 29 aprile 2008 dal comitato di coordinamento ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.L. n. 248 del 2007 convertito con modificazioni dalla L. n. 31 del 2008, fissando per la tariffa irrigua il termine di entrata in vigore al 30 giugno 2009.

1.2 Lo Statuto dell'Ente, approvato con D.M. Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n° 6228 del 27 giugno 1986, all'art. 3 stabilisce che i compiti dell'Ente, nell'ambito delle disposizioni di cui al D.P.R. 18 aprile 1979 e sulla base delle direttive del Ministero vigilante, sono:

- a) studi e ricerche, anche sperimentali, per il reperimento, la raccolta e l'utilizzazione di risorse idriche;
- b) elaborazione di interventi organici a carattere interregionale, finalizzati, unitariamente, alla conservazione dell'equilibrio idrogeologico;
- c) progettazione ed esecuzione di opere idrauliche e irrigue a carattere interregionale, compresi i serbatoi e i laghi artificiali, nonché il loro esercizio e la loro manutenzione se non attribuiti ad altro soggetto.

Inoltre, l'EIPLI può svolgere interventi in materia di realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere irrigue e di bonifica idraulica, anche su incarico o concessione delle Regioni e di enti pubblici.

A termini dell'art. 12 dello Statuto, le entrate finanziarie dell'Ente sono costituite:



- a) dai contributi dello Stato;
- b) dai contributi delle Regioni e di altri enti pubblici e privati;
- c) dai proventi delle prestazioni rese in favore di terzi;
- d) da ogni altra entrata connessa all'attività prestata su richiesta o a favore di altri soggetti pubblici o privati.

Il regolamento dei servizi, approvato con delibera commissariale n° 540 del 19 maggio 1981 e con provvedimento ministeriale n° 12883 del 1° settembre 1981, stabilisce che ai servizi decentrati provvedono le Direzioni Regionali Lucana e Pugliese e, in particolare, per la provincia di Avellino, la Direzione Regionale Irpina con sede in Avellino.

Tra l'altro, l'art. 13 del suddetto regolamento dispone che la Direzione Regionale cura:

1. la formazione di proposte dei programmi operativi regionali;
2. l'elaborazione dei progetti esecutivi nonché la direzione dei lavori delle opere da eseguirsi nei territori di competenza affidati dal Direttore Generale;
3. i procedimenti tecnico-amministrativi di approvazione dei progetti;
4. i procedimenti diretti ad ottenere gli atti autorizzativi occorrenti all'esecuzione dei lavori;
5. l'esercizio e la manutenzione di tutte le opere ricadenti nell'ambito del territorio di appartenenza.

A decorrere dall'anno 1999, in applicazione dell'art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le Regioni interessate all'accumulo e al trasferimento di risorse idriche avrebbero dovuto, attraverso accordi di programma, definire l'entità della ripartizione delle risorse idriche nonché individuare il soggetto gestore delle opere e, quindi, una tariffa per il servizio prestato. Detta tariffa era basata su diverse componenti, quali quella destinata a compensare i costi ambientali ed energetici nonché quelli industriali, questi ultimi direttamente destinati a coprire i costi di gestione attualmente sopportati dall'Ente.

Le gestioni commissariali dell'EIPLI sono comunque riuscite ad acquisire, a titolo di entrate tariffarie, le somme derivanti da una transazione perfezionata nel 2000 con l'Acquedotto Pugliese – transazione che ha fissato in via

provvisoria un compenso per l'erogazione dell'acqua ad uso potabile – e da un contratto di fornitura per uso industriale con l'ILVA di Taranto.

Tali entrate contribuiscono alla copertura di circa il 50% del fabbisogno finanziario, atteso che ancor oggi il 60% della risorsa idrica accumulata viene erogata alle utenze irrigue e non viene in alcun modo compensata, con ovvie negative ripercussioni finanziarie per le casse dell'Ente.

Anche in virtù della eventuale trasformazione in società per azioni, è risultata di estrema importanza la definizione della componente industriale della tariffa dell'acqua all'ingrosso erogata dall'EIPLI.

Invero in questi anni, specialmente durante la prima delle due gestioni commissariali succedutesi nel periodo in esame, l'Ente ha innumerevoli volte sollecitato gli organi regionali competenti a provvedere alla determinazione di una nuova tariffa che avrebbe permesso al medesimo di sostenere quantomeno in pareggio la gestione delle opere idriche.

## 2. Organi dell'Ente

Gli organi dell'Ente (Presidente, Consiglio di Amministrazione e Giunta Esecutiva) risultano sostituiti per la prima volta da un Commissario straordinario nominato dal Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste (attualmente Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) con decreto n. 12197 in data 21 agosto 1979 e da allora non più ricostituiti.

Limitando l'analisi alle ultime due gestioni commissariali, si rileva che con D.M. n° 846 del 23 luglio 2003 (sul presupposto che dovesse ancora concludersi l'iter procedurale per il riordino dell'Ente che avrebbe ampliato le prospettive operative dello stesso, con particolare riguardo alle funzioni in materia di bonifica e irrigazione), veniva nominato un nuovo Commissario straordinario dell'Ente; uno dei compiti principali assegnati alla Gestione Commissariale era quello di intensificare le azioni di recupero dei rilevanti crediti vantati dall'Ente.

Con DM n. 961 del 12 ottobre 2006 sono stati nominati un nuovo Commissario straordinario e un nuovo Sub-Commissario e, in esecuzione dell'incarico assegnato ai sensi del già citato comma 1055 dell'art. 1 della L. n. 296 del 2006, si è proceduto ad effettuare la ricognizione della situazione debitoria dell'EIPLI.

Tale ricognizione si è conclusa con una relazione datata 21 settembre 2007, in cui, tra l'altro, sono fornite le prime indicazioni in ordine al piano di rientro da proporre ai creditori dell'Ente nonché alle relative procedure amministrative e finanziarie per il risanamento da concordare con il Ministero vigilante e, nel contempo, vengono formulate ipotesi operative relativamente alla conclamata necessità di prosecuzione delle attività gestionali dell'Ente nelle more della definizione dei termini e delle modalità per la sua trasformazione in società per azioni.

L'incarico di Direttore Generale f.f. è ricoperto ancora in via provvisoria e affidato ad un dipendente dell'Ente. È da precisare che il precedente Direttore fu sollevato dalle funzioni con delibera del Commissario in scadenza n. 25821 in data 4 dicembre 2000 e che quello subentrato si è successivamente dimesso nel febbraio 2001. Pertanto, con delibera n. 12 del 20 febbraio 2001, l'incarico è stato affidato ad altro dipendente, in attesa di espletare la relativa procedura pubblica di selezione.

Occorre comunque osservare che la rilevanza delle funzioni assolte da detto organo di vertice, in seno all'Ente pubblico, esige la stabile e certa preposizione di un dirigente "ad hoc".

Il Collegio dei Revisori, decaduto per compiuto quinquennio il 24 febbraio 2000, è stato ricostituito con D.M. n. 654 in data 25 settembre 2000.

L'attività di tale organo collegiale, compendiata in 36 verbali – da ottobre del 2000 fino a settembre del 2005 – è stata, invero, alquanto limitata, poiché consistente essenzialmente nelle verifiche di cassa ex art. 26 D.P.R. n. 696 del 1979 e nei prescritti pareri sia sul bilancio preventivo e relative variazioni, sia sul conto consuntivo.

L'attuale Collegio è stato nominato con D.M. n. 926 del 29 novembre 2005 e si è riunito otto volte nel corso dell'anno 2006.

Non è stato ancora attivato il "Servizio di controllo interno", di cui la Corte nuovamente raccomanda l'istituzione.

Infine, si indicano qui di seguito i compensi spettanti al Commissario Straordinario e ai Sub-Commissari nonché al Collegio dei Revisori nel corso del periodo 2000-2006 preso in esame.

#### Commissario Straordinario e Sub-Commissari

(euro)

Anno	Commissario	Sub-Commissari	n. Sub-Commissari	Totale spesa
2000	39.872,66	-	0	39.872,66
2001	32.954,00	16.477,00	2	65.908,00
2002	32.954,00	16.477,00	3	82.385,00
2003	32.954,00	16.477,00	3	82.385,00
2004	32.954,00	16.477,00	3	82.385,00
2005	32.954,00	16.477,00	3	82.385,00
2006	32.954,00	16.477,00	3	82.385,00

#### Collegio dei Revisori

(euro)

Anno	Presidente	Componenti	n. componenti	Totale spesa
2000	453,18	95,54	2	644,26
2001	1.812,76	1.146,53	2	4.105,82
2002	1.812,76	1.146,53	2	4.105,82
2003	1.812,76	1.146,53	2	4.105,82
2004	1.812,76	1.146,53	2	4.105,82
2005	1.812,76	1.146,53	2	4.105,82
2006	1.631,48	1.146,53	2	3.924,54